

Roma. vedi intestazione digitale



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43/01 fasc.SS-PNRR 8.39.16/2021
Ex fasc. DG-ABAP SERV. V 209.65.5/2021

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

OGGETTO: **[ID_VIP: 7644] Comune di ASCOLI SATRIANO (FG) – Realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "ASCOLI40" e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, avente una potenza complessiva pari a 40,1 MW.**
Procedura riferita alla VIA, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.
Proponente: Luminora Ascoli S.r.l.
Parere tecnico istruttorio

e.p.c.

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio Sezione autorizzazioni ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



*

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”* pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (*disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio*) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 e modificato dal D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008.

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554
PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “*Ministero della Cultura*” e “*Ministero della Transizione ecologica*”;

VISTO l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma *2-quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma *2-ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l’art. 36, comma *2 ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, secondo cui “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”;



CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la società **Luminora Ascoli S.r.l.** con nota acquisita dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG-ABAP) Servizio V in data 18/11/2021 con prot. 38720, successivamente perfezionata, ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il **Ministero della Transizione Ecologica (MITE)** – DG per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, con nota prot. 34293 del 17/03/2022, acquisita agli atti Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG-ABAP) Servizio V con prot. 10461 del 17.03.2022, conclusa la fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Luminora Ascoli S.r.l.;

CONSIDERATO che la **DG ABAP Servizio V**, con nota prot. 10643 del 18/03/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (**SABAP FOGGIA**) e ai Servizi II e III della Direzione Generale le valutazioni di competenza in merito al progetto in esame.

CONSIDERATO che la **SABAP FOGGIA**, con nota prot. 3642 del 01.04.2022, acquisita agli atti DG-ABAP con prot. 12755 del 04/04/2022, ha proposto di richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP)**, con nota prot. 18800 del 19/05/2022, ha trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale valutazioni ambientali(VA) Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS, e alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC una di richiesta di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC** ha comunicato alla società Luminora Ascoli S.r.l, con nota prot. 3223 del 20/05/2022, acquisita agli atti della Scrivente con prot. 19184 del 20/05/2022, un elenco di integrazioni necessarie per procedere con le attività istruttorie di competenza;

CONSIDERATO che la società Luminora Ascoli S.r.l., con note acquisite agli atti della DG-ABAP Servizio V con prot. 21679 del 08/06/2022, e prot. 21996 del 10.06.2022, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (SS_PNRR)**, con nota prot. 2902 del 31/08/2022, nel comunicare la pubblicazione di ulteriore documentazione per il progetto in esame, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (**SABAP FOGGIA**) di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, e ai Servizi II e III di questa Direzione Generale di trasmettere i propri contributi istruttori;

CONSIDERATO che la **SABAP FOGGIA**, con nota prot. 10067 del 15.09.2022, acquisita agli atti SS-PNRR con prot. n.3549-A del 20/09/2022, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale a seguito della analisi della documentazione integrativa;



CONSIDERATO che il **Servizio III** della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. SS-PNRR n.3645 del 21.09.2022 ha espresso il parere di competenza;

CONSIDERATO che il **Servizio II** della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. SS-PNRR n.3998 del 03.10.2022 ha espresso il parere di competenza;

CONSIDERATO che dalla documentazione pubblicata e dalle integrazioni pervenute si apprende e si rileva quanto segue:

Descrizione dell'intervento

Gli impianti agri-voltaici sono ubicati in località "San Carlo d'Ascoli" nel Comune di Ascoli Satriano, Provincia di Foggia, prevedono installazione di pannelli per la produzione di energia fotovoltaica di potenza complessiva pari a 41,304 MWp, oltre alle opere necessarie per la sua connessione alla rete RTN. Gli impianti risultano serviti dalla strada provinciale SP 95, oltreché da viabilità comunale ed interpodereale.

Il cavidotto di collegamento tra l'impianto e la stazione Utenza di trasformazione MT – AT, localizzata in agro di Ascoli Satriano, percorre prevalentemente la strada la viabilità comunale e, in parte, la SP 95.

Dal punto di vista orografico tutta l'area del lotto si presenta pianeggiante e collinare.

La superficie totale dell'intervento è pari a circa 868.674 m² (86,86 ha). Di questa quella recintata ed utilizzata per l'installazione dei moduli fotovoltaici è circa 635.323,3 m² (63,53 ha), le restanti aree saranno destinate alle fasce di rispetto del PAI.

L'area dell'impianto si colloca ad una distanza di circa 14.4 km dal comune di Candela.

La tecnologia impiantistica prevede l'installazione di moduli fotovoltaici ad inseguimento mono-assiale E-O che saranno installati su inseguitori fotovoltaici (tracker) ancorati al suolo mediante pali infissi nel terreno. Il progetto prevede la realizzazione di interventi di mitigazione volti a minimizzare l'interferenza dell'opera con il contesto; le misure di mitigazione si estendono con la piantumazione di verde autoctono che possano assolvere primariamente alla necessità di garantire alle api e agli altri insetti l'habitat e il sostentamento necessario per il loro sviluppo e la loro riproduzione.

Le opere di mitigazione previste sono le seguenti: piantumazione di siepe perimetrale mediante la piantumazione di specie autoctone quali il leccio, il biancospino il ginepro e la piaracenta, realizzazione di aperture nella recinzione al fine di favorire il passaggio della fauna di piccola taglia, installazione di pali tutori per volatili e di arnie per api, realizzazione di strisce per impollinazione, di pozza naturalistica e di sassaia per anfibi e rettili.

È prevista la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato per complessivi 8660 mt per allacciare il nuovo impianto alla RTN, Stazione elettrica Terna di smistamento a 150 kV denominata "Camerelle", nelle cui vicinanze sarà ubicata la nuova sottostazione utente.

L'elettrodotto AT da realizzarsi sarà realizzato in posa interrata, su strada comunale, ed avrà un percorso regolare, per una lunghezza complessiva di circa 460 mt. Il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla sottostazione utente AT/MT sarà effettuato mediante distribuzione in media tensione MT a 30 kV.

In particolare dalla sottostazione utente AT/MT partiranno 3 linee MT a 30 kV per il collegamento delle varie cabine MT dislocate su tutto il campo fotovoltaico, al fine di raccogliere tutta l'energia prodotta dall'impianto di produzione.

L'area, dal punto di vista urbanistico, risulta interamente ricadere in Zona E con destinazione rurale ad uso prevalentemente agricolo secondo il vigente P.R.G. del comune di Ascoli Satriano.

L'impianto agrivoltaico è così strutturato:

a) Un impianto fotovoltaico costituito da:

- 68.272 moduli fotovoltaici;
- 11 skids di trasformazione della corrente alternata a bassa tensione prodotta dagli inverter in corrente alternata in media tensione;
- 1 Cabina di raccolta rete MT monoblocco in calcestruzzo cementizio armato contenente tutti i quadri necessari al collegamento della dorsale elettrica dalla quale partirà l'elettrodotto di collegamento con la Stazione d'utenza di dimensioni in pianta di 17,70x7,70 ed altezza 3,00 m;
- Realizzazione di cavidotto MT interrato su trincea realizzata lungo i bordi delle viabilità esistenti;



- 1 Stazione Elettrica Utente, cabina di arrivo del cavidotto MT comprensive di quadristica e locale misure avente dimensioni in pianta di 22,90x4,60 m ed altezza fuori terra di 3,00m;
- Fornitura ed installazione di trasformatore MT/AT da installare su una platea in c.a. delle dimensioni in pianta di 8,00x6,00 m;
- Apparecchiature elettriche di protezione e controllo in AT, MT, BT;

L'impianto è completato da:

- tutte le infrastrutture tecniche necessarie alla conversione DC/AC della potenza generata dall'impianto e dalla sua consegna alla rete di distribuzione nazionale;
- opere accessorie, quali: impianti di illuminazione, videosorveglianza, monitoraggio, cancelli e recinzioni, con pannelli prefabbricati in cemento armato (recinzione a pettine in calcestruzzo); l'altezza fuori terra della recinzione sarà almeno di m 2,00.



(Estratto da EG-01-01-Inquadramento-Geografico)

b) Un'attività agricola abbinata all'impianto fotovoltaico, che prevede coltivazioni orticole quali lo spinacio da industria.

Destinazione delle aree di impianto:

Area impianto recintata: 634.910,12 m² (63,53 ha)

Area a verde esterna alla recinzione: 26.651 mq

Superficie coltivata: 377.314,37


CONSIDERATA la seguente analisi del quadro vincolistico e del patrimonio culturale effettuata dalla Soprintendenza competente;

- l'impianto è posto ad una distanza di 600 m a nord dal Regio Tratturello Candela Montegentile,
- il Tratturello Stornara – Lavello attraversa l'area libera tra gli impianti fino ad una distanza di 300 m dallo stesso,
- il Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello si trova a ridosso dell'impianto sull'asse nord-sud ed
- il Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello è ubicato a sud dell'impianto ad una distanza di 400 m.
- A nord dell'impianto sono presenti vincoli idrogeologici, di cui il più vicino è ad una distanza di 600 m e, sempre nell'area buffer, è presente il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto (a sud e sud-est dell'impianto fino a 1,5 km di distanza), oltre a due aree destinate a prati e pascoli naturali a circa 2,2 km dall'impianto, a boschi, a formazioni arbustive in evoluzione naturale, a strade a valenza paesaggistica (strade marane e SP89) e a coni visuali – area ad alta e media visibilità, quest'ultima



giunge a ridosso dell'impianto, più una rete di siti storico-culturali all'interno dell'area vasta.

- L'impianto, inoltre, è circondato a sud, est e ovest da lame e gravine, in particolare la Marana Capacciotti attraversa l'impianto.
- Nell'area buffer sono presenti versanti, aree a rischio archeologico, paesaggio rurale a nord ad una distanza di 1,3 km ed un reticolo idrografico di connessione della R.E.R. - Marana Castello a 2,5 km dall'impianto.



Il progetto nel contesto prescrittivo del PPTR PUGLIA con i buffer di 3 km dalle opere in oggetto – Elaborazione SSPNRR

CONSIDERATO che il Quadro di Riferimento Programmatico è quello delineato dal PPTR per l'Ambito 4 / Ofanto, in particolare rispetto al quadro dei vincoli del PPTR ed alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito "Ofanto" - scheda d'ambito 5.4 del PPTR Puglia, Figura territoriale 4.2 "La media Valle dell'Ofanto".

Per quanto riguarda la disciplina di tutela, si fa riferimento dunque agli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.4 Ambito "Ofanto").

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.

L'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che "Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito".

RILEVATO il contrasto con la normativa d'uso sopra richiamata, in quanto:

- A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali

L'impianto sarebbe un detrattore rispetto al patrimonio identitario culturale – insediativo, inficiando la comprensione complessiva dell'organismo territoriale, prevalentemente a seminativo e caratterizzato da visuali ampie e compromettendo la tutela dei valori del contesto.



- A.3.3 le componenti visivo percettive

L'impianto sarebbe un detrattore paesaggistico, in quanto:

- costituirebbe una trasformazione territoriale che altera le componenti e le relazioni visive che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;

- sarebbe in contrasto con la direttiva che promuove progetti che impediscano le trasformazioni territoriali che compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano, come cumulativamente rappresentato dalle tavole di analisi PPTR della ditta;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico in esame, inoltre, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso, come di seguito evidenziato:

SCENARIO STRATEGICO

SEZ.C2 GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE

Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito	Normativa d'uso	
	Indirizzi	Direttive
	<i>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:</i>	<i>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:</i>
A3 - Struttura e componenti antropiche e storico-culturali		
3.3 componenti visivo percettive		
<i>3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.</i>	<i>- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);</i>	<i>- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) <u>che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; individuano gli elementi detrattori</u> che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, <u>compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;</u></i>

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile", e che elementi dello scenario strategico pertinenti alla valutazione di un impianto fotovoltaico in generale sono contenuti nell'elaborato 4.4.1 parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

CONSIDERATO l'art. 91, comma 1, delle NTA del PPTR sancisce che "Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito".



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, e privilegiando la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

CONSIDERATO che nelle valutazioni del proponente non si fa alcun riferimento alla coerenza dell'intervento con le **regole di riproducibilità delle invarianti strutturali** della Figura territoriale delle Valle Media dell'Ofanto interessata dall'intervento e alla coerenza dell'intervento e delle scelte progettuali con gli **Obiettivi di Qualità** Paesaggistica dell'Ambito dell'Ofanto;

CONSIDERATO che, al netto degli aspetti agronomici e produttivi, l'installazione di impianti agrifotovoltaici in aree agricole, benché caratterizzati da modalità di distribuzione sul suolo che consentono l'esercizio di alcune produzioni agrarie, costruisce uno scenario di grande trasformazione della *texture* agricola, con impatti visivi che non differiscono da quelli prodotti da un tradizionale impianto fotovoltaico, in particolar modo in contesti di pianura in cui le visuali prevalenti sono quasi esclusivamente a raso.

CONSIDERATO che l'impianto, esteso per circa 65,53 ettari, con i moduli fotovoltaici di altezza complessiva variabile da 2,8 m a circa 4,3 m a seconda della loro inclinazione, pur considerando la marginale mitigazione perimetrale costituita dalla siepe alta 2,00 m, determinerebbe un impatto significativo sul paesaggio e che tale impatto non può essere mitigato dal carattere agrovoltivo dell'impianto;

CONSIDERATO che nell'ambito delle azioni coerenti con il quadro strategico del PPTR assume particolare rilevanza l'attuazione dell'obiettivo 8: Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi, cui la rete tratturale può contribuire significativamente, e che, tra gli interventi indicati dal PPTR per il conseguimento dell'obiettivo, compaiono:


- misure di salvaguardia di strade o sistemi di strade (circuiti fruitivi), dai quali si gode di visuali panoramiche, o che costituiscono la modalità di accesso visivo a paesaggi di pregio e ai beni paesaggistici;
- progetti di vie verdi e percorsi ciclabili che costituiscano le dorsali di una rete integrata della mobilità dolce in relazione alla fruibilità dei paesaggi, valorizzando i percorsi ciclopedonali regionali esistenti e di progetto; i sentieri, la viabilità minore e dei tratturi esistenti;
- progettare la riqualificazione e il riuso di una rete tratturale regionale;

CONSIDERATA la presenza contemporanea di percorsi tratturali, singoli beni storico-architettonici, areali oggetto di tutela, e impianti esistenti connotati da significativa densità non consentono di stabilire l'assenza di interferenze dal cumulo generato dagli impianti presenti nella unità di analisi con le regole di riproducibilità delle invarianti rappresentate e come enunciate nelle schede d'ambito del PPTR come sopra sinteticamente riportate.

CONSIDERATO che tutte le componenti dell'impianto in progetto ricadono entro la fascia di rispetto di 1 km rispetto ai tracciati dei percorsi tratturali, il medesimo non ricade in "Aree idonee" così come definite ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett c-quater del D.L. 8 novembre 2021, n.199, modificato dall'art. 6 comma 1 del D.L. 50 del 17 maggio 2022, e che non sono illustrate le ragioni per cui si possono ritenere superate quegli indirizzi prescrittivi;


CONSIDERATO che il cumulo prodotto dall'insieme degli impianti presenti nelle unità di analisi ("Dominio", area contenuta entro un raggio di 3 km) interferisce con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali che connotano la figura territoriale (in questo caso specifico "La media valle dell'Ofanto"), ai sensi del Tema II della D.G.R 2122 del 23/10/2012, allegata alla Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 pubblicata in BURP n.83 del 26/06/2014, pag. 21136.





Progetti di impianti FER in esame di VIA nell'area oggetto di intervento, Elaborazione SS-PNRR da GIS

CONSIDERATO che nel ricalcolo dell'IPC ai sensi del Tema V della D.G.R 2122 del 23/10/2012, allegata alla Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 pubblicata in BURP n.83 del 26/06/2014, pag. 21137 non viene considerato l'impianto fotovoltaico esistente della superficie di circa 9,15 ettari;



(Estratto da EG-01-05-Inquadramento_Territoriale_Cartografico_Ortofoto_dettaglio Quadrante_2

CONSIDERATO che tutte le aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti *in itinere* di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004, ma fanno eccezione il Tratturello n. 37 "Foggia –



Ortona – Lavello” e il Tratturello n. 54 “Candela – Montegentile”, entrambi vincolati con DM 22/12/1983, interessati entrambi da due molto estese interferenze longitudinali sia del cavidotto di interconnessione tra i due gruppi di campi FV e sia del tratto finale di connessione del cavidotto verso la SE di consegna.

CONSIDERATO che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de “La Transumanza” all’UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell’Italia, capofila, insieme alla Grecia e all’Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all’iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità

CONSIDERATO che l’opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare dal Neolitico all’Età romana.

CONSIDERATO che il gruppo di settori più settentrionali dei campi FV sono contigui al villaggio neolitico di Mass. Piscitelli (sito 57), censito nella Carta dei Beni Culturali annessa al PPTR della Regione Puglia (cod. FG007157 e FGBIS000948).

CONSIDERATO che il lungo cavidotto di connessione verso la SE, oltre alle due già citate interferenze longitudinale con la rete tratturale, in particolare nel suo tratto medio-finale risulta

- direttamente interferente in loc. Ciminiera e Salvetera con la *Via Venusia – Herdonia*, asse viario di età romana nota in letteratura da fotointerpretazione;
 - contiguo al villaggio neolitico di loc. Salvetera (sito n. 27), censito nella Carta dei Beni Culturali annessa al PPTR della Regione Puglia (cod. FG007154 e FGBIS000931);
 - direttamente interferente in loc. Salvetera con il sito pluristratificato (sito n. 25) caratterizzato da una lunga frequentazione per la presenza di un villaggio neolitico, di un insediamento dell’Età del Bronzo, di un insediamento in età arcaica, di una fattoria rurale di età repubblicana e di una villa di età imperiale e tardo-antica, censito nella Carta dei Beni Culturali annessa al PPTR della Regione Puglia (cod. FGBIS000149);
 - direttamente interferente con il villaggio daunio di età arcaica in loc. Salvetera (sito n. 24), censito nella Carta dei Beni Culturali annessa al PPTR della Regione Puglia (cod. FGBIS000551 e FG007097);
 - direttamente interferente con il villaggio daunio di età arcaica in loc. Salvetera (sito n. 31), censito nella Carta dei Beni Culturali annessa al PPTR della Regione Puglia (cod. FGBIS000511 e FG007091).
- CONSIDERATO** che la SE di consegna è, infine, direttamente interferente in loc. San Donato con la fattoria rurale di età repubblicana e tardo antica, con annessa necropoli di età tardo antica ed alto medievale (sito n. 32), censita nella Carta dei Beni Culturali annessa al PPTR della Regione Puglia (cod. FGBIS000461 e FG007083).

CONSIDERATO che l’Atto di indirizzo del Ministro della cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell’attività del Ministero della cultura (MiC) nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022 -2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo più volte si fa riferimento alla “tutela del paesaggio” ed alla “ tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR;”

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell’individuare nell’ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l’investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale;

CONSIDERATO che Il “Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia figura al secondo posto (4,0 % della produzione nazionale) e la Regione Puglia è prima nel Sud Italia;



CONSIDERATO che dal successivo Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020, elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 D.lgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, la Puglia si conferma la regione italiana caratterizzata dalla maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (3.839 GWh, pari al 15,4% del totale nazionale);

CONSIDERATO inoltre che dal medesimo Rapporto Statistico la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1.176 impianti su 5.660 sull’intero territorio nazionale) e di potenza installata (pari a 2.643,1 MW, con un ulteriore incremento di circa 120 MW rispetto al dato registrato nel 2018, corrispondente a 2.523,3 MW), raggiungendo il 24,2% della potenza istallata su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO anche che dal Rapporto Statistico– Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2018, la provincia di Foggia risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata su tutto il territorio nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata, seguita da Potenza (9,8%), Avellino (6,9%) e Catanzaro (5,9%);

CONSIDERATO quindi che, la lettura di tali dati restituisce un quadro in cui la Regione Puglia, e segnatamente la provincia di Foggia, ha contribuito ed è chiamata a contribuire già in maniera cospicua e sovrabbondante agli obiettivi di produzione indicati dall’approvato Piano Energetico Nazionale;


Per quanto sopra rappresentato, la valutazione complessiva delle criticità rispetto ai valori culturali e paesaggistici ha evidenziato che l’impianto proposto, per materiali, strutture e componenti anche complementari alla sua funzionalità, contribuirebbe alla compromissione dell’ambito paesaggistico di riferimento, dove il paesaggio agrario fa da cornice ad elementi architettonici quali masserie, poste e villaggi imponendosi quale elemento necessario alla definizione della relazione funzionale, storica, visiva e culturale tra tali elementi architettonici e il paesaggio circostante. L’inserimento del nuovo impianto comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull’ulteriore frammentazione delle trame e dei mosaici nonché, più in generale, sulla conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito.


A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente, il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le osservazioni pubblicate e le integrazioni pervenute, questa Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Luminora Ascoli S.r.l. per il progetto **“Realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "ASCOLI40" e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, avente una potenza complessiva pari a 40,1 MW”** da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG).

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, l’elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022.

Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri 
(tel. 06/6723.4831 – francesco.eleuteri@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA) 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA) 



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it